



CITTA' DI CASTROVILLARI

- Cosenza -

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.193

Oggetto: Concessione di agevolazioni in materia di tassa rifiuti solidi urbani per l'anno 2013. Proposta al Consiglio comunale.

L'anno Duemilatredici addi ventisette del mese di Novembre, alle ore 15.00, in Castrovillari nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco, Avv. **Domenico Lo Polito**. Sono presenti:

N.	Cognome, nome e qualifica	Pres	Ass	N.	Cognome, nome e qualifica	Pres	Ass
1	LO POLITO Domenico Sindaco	SI		4	CASTAGNARO Giovanna Assessore		SI
2	SANGINETI Carlo Mario Assessore – Vice Sindaco	SI		5	LOIACONO Angelo Assessore	SI	
3	DI GERIO Nicola Assessore	SI					

Assiste il Segretario Generale, Dott. **Maurizio Ceccherini**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- per l'anno 2013, secondo quanto previsto dalla lettera *d*) del comma 1 dell'art. 5 del d.l. n. 102/2013, modificata dalla legge di conversione n. 124/2013, «il comune .. può stabilire di applicare la componente del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti tenendo conto dei seguenti criteri e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti: .. *d*) introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle previste dai commi da 15 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)..»;

- il comma 19 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo sostituito dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dispone che «Il consiglio comunale può

deliberare ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste dai commi da 15 a 18 e dal comma 20. La relativa copertura può essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti, ovvero attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio»;

Richiamata la precedente deliberazione giuntale n.182 adottata in data 8/11/2013, recante all'oggetto: *«Applicazione, per l'anno 2013, della TARSU in vigore nel 2012, secondo quanto stabilito dal comma 4-quater dell'art. 5 (Disposizioni in materia di TARES) del d.l. n. 102/2013, aggiunto dalla legge di conversione n. 124/2013, con l'osservanza del terzo comma dell'art. 5 del medesimo decreto-legge. Proposta al Consiglio comunale»;*

Richiamata, altresì, la deliberazione della Giunta comunale comunale n.12 del 2 febbraio 2012, esecutiva, con la quale sono state confermate le riduzioni per unità di superficie di cui al punto 1) della deliberazione di Giunta comunale n.258 dell'11/09/2009;

Visto l'art. 67 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che dà la facoltà ai comuni, in via eccezionale, di deliberare agevolazioni sotto forma di riduzioni delle rispettive tariffe per periodi limitati relativamente alla TARSU;

Atteso che l'Amministrazione comunale intende sostenere l'economia del territorio, attraverso la riduzione delle tariffe vigenti, riferite alle seguenti tipologie:

- a) gli immobili aventi un unico occupante hanno diritto alle agevolazioni stabilite e secondo quanto previsto dalla delibera di C.C. n. 12 del 28/12/1996;
- b) per gli utenti domiciliati nelle zone ove non esiste il servizio di raccolta dei RR.UU. la TARSU è dovuta nella misura del 40% della tariffa per unità di superficie;
- e) per le categorie produttive, industriali, artigianali, che si avvalgono di contratti con ditte specializzate ed autorizzate per lo smaltimento di rifiuti speciali, anche per quelli assimilabili agli urbani, la TARSU è dovuta nella misura del 60% della tariffa per unità di superficie;
- d) per le categorie commerciali e di servizi, che provvedono a propria cura e spese, allo smaltimento dei propri rifiuti speciali assimilati agli urbani e che hanno stipulato contratti di smaltimento degli stessi, con ditte specializzate ed autorizzate, la TARSU è dovuta nella misura del 80% della tariffa per unità di superficie;
- e) per le categorie commerciali e di servizi, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali non assimilabili ed assimilabili agli urbani che provvedono a propria cura e spese allo smaltimento e che hanno stipulato contratti di smaltimento degli stessi, con ditte specializzate ed autorizzate, la TARSU è dovuta nella misura del 75% della tariffa per unità di superficie;
- f) per tutti gli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali o aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, la TARSU, a base giornaliera, è determinata in 1/365 della tassa annuale di smaltimento attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso o simile, maggiorata del 50%.
- g) una riduzione del 15% della TARSU alle utenze domestiche che effettuano la raccolta differenziata porta a porta anche della frazione organica dei rifiuti secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale;
- h) una riduzione del 20% della TARSU alle utenze domestiche, ricadenti nel centro abitato per come delimitato dalla delibera di G.C. n. 147 del 06/06/2003, che effettuano, in idoneo spazio verde e nelle forme, con le prescrizioni e le modalità riportate nell'apposito

- regolamento, il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti;
- i) una riduzione del 30% della TARSU alle utenze domestiche, ricadenti fuori dal centro abitato, per come delimitato dalla delibera di G.C. n. 147 del 06/06/2003, che effettuano, in idoneo spazio verde e nelle forme, con le prescrizioni e le modalità riportate nell'apposito regolamento, il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti;

Visto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013, da parte degli Enti locali (già prorogato al *30 giugno 2013* dall'art. 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), e poi al *30 settembre 2013* dallo stesso art. 1, comma 381, della l. n. 228/2012, come modificato dall'art. 10, comma *4-quater*, lett. *b*), n. 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è stato ulteriormente differito dall'art. 8, comma 1, del succitato decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, al *30 novembre 2013*;

Visto il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507;

Visto il Regolamento comunale sulla tassa rifiuti solidi urbani;

Vista la deliberazione delle tariffe TARSU anno 2013;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Accertato che ai sensi degli articoli 49, comma 1 e *147bis*, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere **FAVOREVOLE** di regolarità tecnica-contabile.

Ad unanimità di voti,

D E L I B E R A

1) Di sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio Comunale quanto segue:

“Di determinare, anche per l'anno 2013, i criteri utili alla individuazione dei requisiti che devono possedere i contribuenti beneficiari delle agevolazioni tributarie in materia di TARSU e più precisamente:

- a) gli immobili aventi un unico occupante hanno diritto alle agevolazioni stabilite e secondo quanto previsto dalla delibera di C.C. n. 12 del 28/12/1996;
- b) per gli utenti domiciliati nelle zone ove non esiste il servizio di raccolta dei RR.UU. la TARSU è dovuta nella misura del 40% della tariffa per unità di superficie;
- c) per le categorie produttive, industriali, artigianali, che si avvalgono di contratti con ditte specializzate ed autorizzate per lo smaltimento di rifiuti speciali, anche per quelli assimilabili agli urbani, la TARSU è dovuta nella misura del 60% della tariffa per unità di superficie;
- d) per le categorie commerciali e di servizi, che provvedono a propria cura e spese, allo smaltimento dei propri rifiuti speciali assimilati agli urbani e che hanno stipulato contratti di smaltimento degli stessi, con ditte specializzate ed autorizzate, la TARSU è dovuta nella misura del 80% della tariffa per unità di superficie;

- e) per le categorie commerciali e di servizi, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali non assimilabili ed assimilabili agli urbani che provvedono a propria cura e spese allo smaltimento e che hanno stipulato contratti di smaltimento degli stessi, con ditte specializzate ed autorizzate, la TARSU è dovuta nella misura del 75% della tariffa per unità di superficie;
 - f) per tutti gli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali o aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, la TARSU, a base giornaliera, è determinata in 1/365 della tassa annuale di smaltimento attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso o simile, maggiorata del 50%.
 - g) una riduzione del 15% della TARSU alle utenze domestiche che effettuano la raccolta differenziata porta a porta anche della frazione organica dei rifiuti secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale;
 - h) una riduzione del 20% della TARSU alle utenze domestiche, ricadenti nel centro abitato per come delimitato dalla delibera di G.C. n. 147 del 06/06/2003, che effettuano, in idoneo spazio verde e nelle forme, con le prescrizioni e le modalità riportate nell'apposito regolamento, il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti;
 - i) una riduzione del 30% della TARSU alle utenze domestiche, ricadenti fuori dal centro abitato, per come delimitato dalla delibera di G.C. n. 147 del 06/06/2003, che effettuano, in idoneo spazio verde e nelle forme, con le prescrizioni e le modalità riportate nell'apposito regolamento, il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti;
- 2) **Di demandare** al Responsabile del Servizio Ragioneria - Tributi il compimento di ogni conseguente e/o conseguenziale adempimento;
- 3) **Disporre** che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;
- 4) **Disporre**, altresì, che copia del presente atto sia trasmessa, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza a:
- a) ai Capigruppo Consiliari, per espresso volere della Giunta Comunale;
 - b) all'Ufficio Tributi competente per materia per la sua esecuzione;
 - c) al Servizio Igiene Ambientale per opportuna sua conoscenza;
 - d) all'Ufficio di Ragioneria per la sua esecuzione e quant'altro di competenza;

Successivamente, attesa l'urgenza a provvedere, con voti unanimi, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO
F.to - Maurizio Ceccherini-

IL SINDACO
F.to - Domenico Lo Polito -

AFFISSIONE

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data **28 NOV. 2013**....., ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni consecutivi (comma 1, dell'articolo 124, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).-

F.to l'addetto alla pubblicazione

~~Il Messo Comunale~~
Caterina Donato


E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Addì **28 NOV. 2013**

IL SEGRETARIO GENERALE
- Maurizio Ceccherini-



ALLEGATO Delibera di Giunta/Consiglio Comunale N. 193 del 27-11-2013



CITTA' DI CASTROVILLARI
- Cosenza -

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(di competenza del Dirigente/Responsabile del Settore proponente)

PARERE ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (articolo 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

Addi 26 NOV. 2013

Il Responsabile Servizio/Procedimento

Il Dirigente/Responsabile Settore
